



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



CPIA



PISA

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)

Telefono 0587.299.512

peo: pimm61000c@istruzione.it

pec: pimm61000c@pec.istruzione.it

sito web www.cpia1pisa.edu.it

CF 90056090500 CM PIMM61000C CUU UFXPWJ

REGOLAMENTO CPIA 1 PISA NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

PREMESSA

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un soggetto, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro individuo percepito come più debole, la "vittima". Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno le cui affermazioni ed azioni mirano ad avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo, oltre alle figure e i comportamenti del bullo e della vittima, anche quella chi assiste, ovvero gli "osservatori".

Il fenomeno del *cyberbullismo*, invece, viene definito dalla L. n. 71/2017 come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1).

Art. 1 - Riferimenti legislativi

Bullismo e *cyberbullismo* devono essere conosciuti e combattuti in tutte le forme, così come previsto:

1. dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
2. dalla Direttiva MPI n. 16/2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
3. dalla Direttiva MPI n. 30/2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
4. dalla Direttiva MPI n. 104/2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
5. dalla Direttiva MIUR n. 1455/2006 recante "Indicazioni e orientamento sulla partecipazione studentesca";
6. dal DPR n. 249/1998 e dal DPR n. 235/2007 recanti "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto educativo di corresponsabilità";
7. dalle "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*", MIUR aprile 2015;
8. dagli artt. 581, 582, 595, 610, 612, 635 (ed altre fattispecie) del Codice penale;
9. dagli artt. 2043, 2046, 2047, 2048, 2051 del Codice civile;

10. dagli artt. 331, 332, 333 del Codice di Procedura Penale;
11. dalla L. n. 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*".

Art. 2 - Responsabilità delle varie figure scolastiche

2.1 - Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico intraprende le seguenti azioni:

1. definisce e promuove una politica scolastica rappresentata dalle iniziative programmate all'interno del PTOF;
2. individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente, coadiuvato da un gruppo di lavoro, per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e *cyberbullismo*;
3. coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area storico-sociale e dell'informatica, ai fini di un utilizzo corretto e sicuro di Internet;
4. favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*.

2.2 - Referente del bullismo e *cyberbullismo*

Il referente del bullismo e *cyberbullismo* ha il compito di:

1. coordinare il gruppo operativo che si occupa della stesura di un Piano annuale, nonché della sua attuazione. Tale gruppo si compone di almeno un docente per sede associata e delle Funzioni strumentali interessate;
2. coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*, avvalendosi anche di partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, forze di polizia, aziende del privato sociale, associazioni e centri di aggregazione giovanile, al fine di realizzare anche eventuali progetti di prevenzione;
3. coordinare le attività di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale nei riguardi dei genitori e degli studenti;
4. interfacciarsi con le forze di Polizia e con i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
5. curare rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

2.3 - Consiglio di classe/interclasse

Il Consiglio di classe/interclasse ha il compito di:

1. pianificare attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
2. favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
3. proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

2.4 - Docenti

Ogni docente ha il compito di:

1. intraprendere azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
2. valorizzare nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli studenti.

2.5 - Genitori/tutori

I genitori/tutori dei minori hanno il compito di:

1. partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
2. prestare attenzione ai comportamenti dei minori;

3. vigilare sul corretto uso delle tecnologie da parte dei suddetti minori, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (stati depressivi, ansiosi, di paura e/o comportamenti non consueti);
4. conoscere le azioni messe in campo dalla Scuola e collaborare secondo le modalità previste dal Patto educativo di corresponsabilità;
5. conoscere il codice di comportamento dello studente;
6. essere consapevoli delle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio.

In riferimento alla responsabilità civile dei genitori/tutori dei minori, soprattutto "in presenza di episodi di violenza, bullismo e vandalismo, per danni causati dai figli a persone o cose nel corso dell'attività scolastica", si specifica inoltre quanto segue:

- ✓ i genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica (art. 30 della Costituzione Italiana e art. 147 del Codice civile) di curare l'educazione dei figli e di vigilare sui loro comportamenti;
- ✓ "i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto" poiché "i doveri educativi dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri" ("*culpa in educando*" art. 2048, in relazione all'art. 147, del Codice civile, Cassazione Sezione III, 21/9/2000, n.12501; 26/11/98, n.11984)

2.6 - Studenti

Agli studenti pertiene:

1. il coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
2. la possibilità di operare come tutor per altri studenti;
3. imparare e attuare le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni inviate attraverso i *social* e gli strumenti digitali e non;
4. astenersi dall'uso, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, di cellulari, giochi elettronici e/o riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
5. rispettare consapevolmente il divieto di acquisire, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, immagini, filmati e/o registrazioni vocali, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
6. essere altresì consapevoli che la divulgazione del materiale, di cui al punto 5), eventualmente acquisito all'interno dell'Istituto per scopi didattici, è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di documentazione o studio, sempre e comunque nel rispetto del diritto di tutti alla riservatezza.

Art. 3 - Modalità di segnalazione

Le segnalazioni di eventuali episodi/situazioni di bullismo o *cyberbullismo* devono essere formalizzate su apposito modulo reperibile nel sito web del CPIA (sezione "Amministrazione/Modulistica") o presso gli uffici della Segreteria.

Art. 4 - Gestione dei casi segnalati

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o *cyberbullismo* dal docente referente o da altra fonte:

1. valuta la rilevanza, l'attendibilità e la pertinenza della segnalazione;
2. effettua, se lo ritiene opportuno, un colloquio diretto con i soggetti coinvolti e/o con i genitori/tutori, nel caso di minori;

3. dispone le opportune misure di intervento, anche in termini di sanzioni disciplinari, coinvolgendo in via esclusiva o cumulativa, a seconda della tipologia e della gravità del caso, gli eventuali soggetti terzi preposti a farsene carico:

- ✓ il Consiglio di classe/interclasse;
- ✓ i rappresentanti di classe degli studenti;
- ✓ i Servizi socio-assistenziali;
- ✓ le Forze dell'Ordine (vd. artt. 6 e 7 del presente Regolamento).

Le condotte di *cyberbullismo* nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro luogo rispetto all'edificio scolastico e in altro tempo rispetto all'orario scolastico (ad esempio messaggi offensivi che partono di notte dal PC di casa verso i compagni...), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA), rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o *cyberbullismo*, rientrano tra quelli previsti dal Regolamento disciplinare d'Istituto e sono tempestivamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto (sezione "Norme riguardanti lo svolgimento dell'attività didattica", capo II, artt. 4 e 5).

Si precisa che per gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o *cyberbullismo* possono essere attivati percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR n. 249/1998, modificato e integrato dal DPR n. 235/2007 e dalla L. 71/2017. Le sanzioni disciplinari assegnate dalla Scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili per eventuali danni causati ingiustamente a persone o cose.

Art. 6 - Denuncia alle autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia postale se trattasi di reato compiuto attraverso Internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo riveste la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni (art. 331 del Codice di procedura penale).

Art. 7 - Segnalazione al Questore

Fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi previsti dall'art. 7 della Legge n. 71/2017, fino a quando la querela non è proposta, la Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, segnala il caso al Questore ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento.

Il presente Regolamento è approvato dal Commissario *ad acta* con delibera n. 15 del 28/01/2023 e si applica a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

Con la stessa procedura si apporteranno eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del CPIA nella sezione "Regolamento interno d'Istituto".